

Schema tipo di Convenzione per professori e ricercatori in entrata nell'Ateneo

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E ALTRO ATENELO/ ENTE PUBBLICO DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 e SS.MM.II

L'Università degli Studi di Genova , con sede in Genova, in Via Balbi n. 5, P.I. 00754150100 rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. _____, a tale atto autorizzato con delibera del _____

e

L' Ateneo _____ , con sede in _____ P.I. _____rappresentato dal proprio Rettore, legale rappresentante pro-tempore, Prof. _____ a tale atto autorizzato con delibera del _____

OVVERO

L'Ente pubblico di ricerca.....con sede in _____, P.I....., rappresentato dal Direttore _____, a tale atto autorizzato con delibera del _____

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei/Enti" o "Parti"

PREMESSO CHE

- L'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 come modificato dall'art. 55 del D.L.vo 9/2/2012, n.5, convertito in legge 4/4/2012, n.35, consente ai professori a tempo pieno ed ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo ovvero presso un Ente pubblico di ricerca nonché ai ricercatori di ruolo di un Ente pubblico di ricerca di svolgere attività di ricerca presso gli Atenei, sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- I Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 26 aprile 2011, n. 167 e 27 novembre 2012 hanno fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma soprarichiamata;
- Costituisce interesse delle parti che i professori ed i ricercatori universitari dell' Ateneo di _____[*indicare denominazione altro Ateneo*] ovvero ricercatori dell' Ente pubblico di ricerca [*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*], con i quali viene stipulata la presente convenzione, svolgano rispettivamente attività didattica e di ricerca ovvero attività di ricerca ed eventuale attività didattica presso l' Università di Genova;
- Il Dipartimento di _____ ed eventualmente la Scuola cui afferisce il medesimo Dipartimento dell'Università di Genova hanno formulato, con apposita deliberazione, proposta di utilizzazione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca ovvero di sola ricerca con ripartizione in misura percentuale tra l' Università di Genova e l'Ateneo - _____[*indicare denominazione altro*]

Ateneo] ovvero tra l' Università di Genova e _____[*indicare denominazione Ente pubblico di Ricerca*];

Le suddette strutture hanno altresì indicato espressamente gli incarichi didattici da conferire per affidamento ai professori e ricercatori dell' Ateneo _____[*indicare denominazione altro Ateneo*] ovvero gli eventuali incarichi di insegnamento da attribuire ai ricercatori dell'Ente _____[*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*] mediante la stipula di un contratto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni
Nella deliberazione il Dipartimento proponente indica su quali fondi di propria disponibilità graverà la spesa.

- Le strutture di afferenza del personale dell' Ateneo [_____] [*indicare denominazione altro Ateneo*]/ _____[*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*] hanno deliberato in merito al possesso dei requisiti necessari per aderire alla Convenzione previsti dagli specifici decreti ministeriali sopraccitati nonché l'accettazione della proposta di utilizzazione del personale medesimo
- I professori ed i ricercatori interessati hanno formalmente espresso il proprio consenso a svolgere l'attività presso questo Ateneo in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
- La stipula della convenzione è funzionale allo sviluppo della reciproca collaborazione tra le due Istituzioni con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di comune interesse, meglio specificati nell'articolo 1;
- L'art. 6, commi 1,2 e 3 della legge 240/2010 disciplina, tra l'altro, la quantificazione dell'impegno annuo del professore o ricercatore universitario a tempo pieno;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO

1.La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in ordine allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca del personale, espressamente individuato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e nella misura ivi prevista, ai sensi e per gli effetti della legge, al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze nonché di razionalizzare e valorizzare le risorse scientifiche e didattiche presenti nelle Istituzioni precedenti.

2.La collaborazione tra le Parti è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di comune interesse:

.....;
.....;

Art. 2 RIPARTIZIONE DELL'IMPEGNO

1. Per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 9 il professore o ricercatore universitario svolgerà la propria attività didattica e di ricerca presso l'Università di Genova ovvero di sola ricerca se ricercatore di ruolo presso _____[*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*] e presterà la propria attività presso l'Università di Genova nelle misure percentuali indicate nel prospetto allegato alla presente convenzione. Nel medesimo allegato sono riportati esplicitamente gli incarichi didattici e le ore di didattica

frontale da svolgere presso l'Università di Genova e l' Ateneo _____[*indicare denominazione altro Ateneo*] in ragione delle percentuali di impegno concordate. I ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono svolgere attività didattica presso l'Università di Genova ai sensi e con le modalità di cui all'art.23, comma 1, della legge n.240/2010 e s.m.i..

2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 240/2010, l'apporto del professore o ricercatore universitario è ripartito in proporzione alla durata ed alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due Atenei.
3. L'apporto dei ricercatori degli Enti pubblici di ricerca è considerato, ai medesimi fini indicati sopra, in proporzione alla durata ed alla quantità dell'impegno prestato presso Università di Genova;
4. Ai fini del possesso dei requisiti di docenza necessari ai corsi di studio, i professori ed i ricercatori, incardinati presso Atenei italiani, sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due Atenei.

Art. 3 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI STIPENDIALI

1. Per il periodo di durata della Convenzione i soggetti interessati continuano a percepire il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l'Ateneo _____[*indicare denominazione altro Ateneo*]/_____ [*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*] di appartenenza].

Detto trattamento è ripartito tra l'Università di Genova e l' Ateneo _____[*indicare denominazione altro Ateneo*]/ _____[*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*], in proporzione alla suddivisione dell'impegno annuo di cui al precedente articolo 2, come di seguito riportato:

- Per il _____ [*indicare il soggetto interessato e la relativa qualifica*], trattamento complessivo pari ad euro _____ di cui:
euro _____ (cifre e lettere) a carico dell'Ateneo _____ [*indicare denominazione altro Ateneo*] / _____ [*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*]
euro _____ (cifre e lettere) a carico dell'Università di Genova.
Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le medesime modalità.
- Per il _____ [*indicare il soggetto interessato e la relativa qualifica*], trattamento complessivo pari ad euro _____ di cui:
euro _____ (cifre e lettere) a carico dell'Ateneo _____ [*indicare denominazione altro Ateneo*] / _____ [*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*]
euro _____ (cifre e lettere) a carico dell'Università di Genova.
Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le medesime modalità.

.....
.....

2. L'Università di Genova si impegna, in base ai fondi messi a disposizione dal Dipartimento di _____ con la delibera di proposta in datasi impegna a versare all' Ateneo _____[*indicare denominazione altro Ateneo*] / [*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*] l'importo a proprio carico in..... tranche posticipate di pari ammontare, entro e non oltre 10 giorni dalle scadenze di seguito riportate....., mediante bonifico sul conto corrente bancario _____[*indicare denominazione altro Ateneo*] / _____[*indicare denominazione Ente pubblico di ricerca*].L'Ateneo _____[*indicare denominazione altro*

Ateneo]/____[indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] continua a corrispondere al personale la retribuzione di competenza.

Art. 4 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

1. Le attività didattiche e di ricerca svolte dai professori o ricercatori universitari saranno valutate da ciascun Ateneo sulla base delle disposizioni di legge vigenti e dei propri regolamenti interni.
In particolare il docente sarà tenuto a:
 - a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione e che al termine delle attività deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di riferimento
 - b) presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.
2. In caso di attività di ricerca prestata da un ricercatore di _____[indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] presso l'Università di Genova lo stesso sarà tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.
Nel caso di svolgimento di attività contrattuale di insegnamento il ricercatore è soggetto alla disciplina in materia di professori a contratto prevista dall'art. 9 del vigente Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica

ART. 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Nel caso di ripartizione delle attività tra l'Università di Genova e l'Ateneo _____[indicare denominazione altro Ateneo] ovvero tra l'Università di Genova e _____ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca], il diritto all'elettorato attivo e passivo viene esercitato dai professori o ricercatori l'Ateneo /Ente pubblico di ricerca di appartenenza.

Qualora l'attività del professore o del ricercatore sia svolta esclusivamente presso l'Università di Genova, i professori o ricercatori esercitano il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università di Genova.

ART. 6 SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che l'Università di Genova assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei professori e ricercatori dell'Ateneo [indicare denominazione altro Ateneo]/_____ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] che svolgono la propria attività presso l'Università di Genova.
2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
3. L'Ateneo _____ [indicare denominazione altro Ateneo] / _____ [indicare denominazione Ente pubblico di ricerca] dà atto che i propri professori e ricercatori che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Università di Genova sono in

- regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare, previa verifica della sostenibilità finanziaria, le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione a particolari eventuali esigenze correlate alle attività che verranno realizzate.

ART. 7 TRATTAMENTO DATI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..
2. I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 8 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione le Parti si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni in forma scritta tra il Rettore dell'Università di Genova e il Rettore dell'Ateneo di..... / il Direttore dell'Ente di ricerca di....., da trasmettere per conoscenza ai professori e ricercatori coinvolti.

ART. 9 DURATA

La Convenzione ha durata a partire dal.....e fino al termine.....(durata minima di un anno); è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del professore o ricercatore previa deliberazioni dei competenti Organi degli Atenei/Enti pubblici di ricerca interessati.

ART. 10 RISOLUZIONE

1. La Convenzione potrà essere risolta unilateralmente dalle Parti per sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza, mediante comunicazione scritta alla controparte da notificare con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a patto che detta risoluzione non danneggi la rispettiva programmazione delle Parti.
2. La Convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore del proprio accordo ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore eserciti l'opzione per il regime di impegno a tempo definito ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 6, della legge 30/12/2010, n.240.
3. La risoluzione della Convenzione, ai sensi dei precedenti commi, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

ART.11 RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alla presente Convenzione.

ART. 12 CLAUSOLE FINALI

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Genova.
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
4. Per il periodo di durata della Convenzione non possono essere stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviare procedure per la copertura della posizione ricoperta dai soggetti interessati.
5. Ai fini di cui agli articoli 5,6,7 del D.L.vo 29/3/2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione sono conteggiati in capo all'Ateneo di appartenenza del professore o ricercatore in relazione alla ripartizione degli stessi. A tal fine copia della Convenzione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
6. Ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, gli oneri stipendiali derivanti dalle Convenzioni in base alle quali presta l'attività il personale degli Enti di ricerca continuano ad essere conteggiati in capo all'Ente di appartenenza del soggetto interessato. A tal fine copia della convenzione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
7. Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.
8. La Convenzione, che si compone di n. fogli, redatta in duplice copia originale una per ciascuna delle Parti, è soggetta ad imposta di bollo e viene registrata solo in caso d'uso con spese che saranno poste a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti con le modalità previste dal comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241, come inserito dall'art. 6, comma 2, della Legge 17.12.2012 n. 221